

Circolare n° 03

Del 02.04.2025

OBBLIGO DI PEC PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

art. 1 co. 860 della Legge 207/2024

Come riportato nella Circolare di Studio n. 1 del 17.01.2025, è stato esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l'obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese. A decorrere dall'1.1.2025, quindi, tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese.

Con riguardo a tale novità è stata rilasciata una nota del MIMIT del 12.03.2025 contenente le prime indicazioni operative e nella quale, al contrario di quanto ipotizzato in precedenza dal Registro delle imprese di Milano, viene chiarito che tale obbligo si applica anche alle società (di capitali e di persone) costituite prima dell'01.01.2025.

Tali società devono provvedere entro il termine del 30.06.2025, alla comunicazione al Registro delle Imprese di una PEC personale per ciascun amministratore (persone fisiche e giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, si ricomprende anche il/i liquidatore/i). La comunicazione potrà anche essere effettuata unitamente al deposito del rinnovo cariche, per chi l'ha previsto, con l'approvazione del bilancio al 31.12.2024.

Invece, per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che, pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente, presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025, la comunicazione dovrà essere effettuata in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese.

Viene precisato che oggetto della comunicazione è la PEC personale dell'amministratore (non essendo possibile indicare la PEC della società) e la stessa può essere utilizzata dallo stesso soggetto per più incarichi svolti presso diverse società (anche PEC di lavoro se è un professionista che ha obbligo di averla).

L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

La nota del MIMIT non parla di sanzioni ma si ritiene applicabile l'art. 2630 c.c., ovvero una sanzione amministrativa pecuniaria da €103 a €1.032 (ridotta a 1/3 se inviata nei 30 gg. Successivi) per ogni soggetto obbligato.

Lo studio si rende disponibile al **deposito della pratica al Registro delle imprese**.

Qualora il cliente:

- avesse già una PEC personale da utilizzare, è pregato di comunicarla alla consulente di riferimento affinché lo studio possa provvedere al deposito della pratica al RI.
- non avesse una PEC personale, ma volesse crearla in autonomia, deve attivarsi quanto prima e comunicare tale indirizzo alla consulente di riferimento affinché lo studio possa provvedere al deposito della pratica al RI.

- non avesse una PEC personale, e non volesse attivarla/gestirla, lo Studio si rende disponibile a fornire una casella PEC sul proprio dominio.

Si chiede quindi di comunicare quanto prima al proprio Consulente di riferimento come si intende procedere.

POLIZZA OBBLIGATORIA PER RISCHI CATASTROFALI

D.L. n. 39 del 31 marzo 2025

Il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, che reca misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali, proroga la scadenza dell'obbligo di sottoscrivere una polizza per assicurare i danni subiti da eventi catastrofali per piccole e medie imprese.

Il decreto stabilisce che il termine di sottoscrizione della polizza per danni dovuti ad eventi catastrofali è così differito:

- a) al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;
- b) al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese.

Per le grandi imprese il termine del 31 marzo 2025 resta invariato.

In tal caso, la disposizione di cui all'art. 1 co. 102, della L. 213/2023, riguardante l'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese, si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

La presente circolare è stata predisposta da CARAVATI PAGANI per la propria clientela.

L'elenco completo delle circolari è disponibile sul sito www.caravatipagani.it.

Il contenuto è da considerarsi informativo e non costituisce consulenza. Tutti i diritti riservati.